



CAMERA PENALE DI MILANO
GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Milano, 20 ottobre 2021

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di
Milano

Dott. Roberto Bichi

Ill.mo Sig. Presidente della Corte
d'Appello di Milano

Dott. Giuseppe Ondeì

e. p.c. Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Avv. Vinicio Nardo

e. p.c. Ill.mo Sig. Direttore Amministrativo del
Tribunale di Milano

Dott.sa Elena Fosca Ferraro

e. p.c. Ill.mo Sig. Direttore Amministrativo
della Corte d'Appello di Milano

Dott. Nicola Stellato

OGGETTO: Copia atti impugnazione depositati via PEC

Illustri Presidenti,

riceviamo diverse segnalazioni dai nostri iscritti, tramite le quali ci viene rappresentato come in alcune occasioni venga richiesto da parte delle cancellerie il pagamento di diritti di cancelleria per la predisposizione delle copie degli atti di impugnazione depositati via PEC. Ciò avverrebbe nel periodo immediatamente successivo al deposito dell'atto di gravame.

Si tratterebbe per la verità di evenienza che si verifica, da quel che sappiamo, solo presso una sezione del Tribunale, ovvero la settima sezione penale.

Per essere più chiari, accade ciò che segue.



CAMERA PENALE DI MILANO
GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Normalmente le cancellerie - a fronte del deposito di impugnazioni via PEC - innanzitutto si attivano per chiedere a colui che ha presentato l'atto di gravame le copie necessarie per effettuare le notifiche alle altre parti ex art. 164 disp. att. c.p.p. Solo nel caso in cui le copie non dovessero essere consegnate le cancellerie chiedono a colui che ha proposto l'impugnazione di corrispondere quanto dovuto a titolo di spese ai sensi dell'art. 164 comma IV disp. att. c.p.p.

Questa prassi non pare, tuttavia, essere seguita dalla cancelleria della settima sezione del Tribunale, che provvede immediatamente a creare le copie dell'atto presentato, con contestuale conseguente richiesta ai legali di corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese, specificando che non è ammesso il deposito cartaceo delle copie.

Ebbene, a prescindere dal fatto che chi scrive ritiene incoerente continuare a richiedere somme di denaro per formare le copie dell'atto di impugnazione quando le notificazioni potrebbero essere fatte senza la stampa della copia cartacea del medesimo, in ogni caso appare inadeguata ed incongrua la mancanza di omogeneità di comportamento esistente all'interno delle varie cancellerie.

Ci si permette, dunque, chiedere che vengano stilate delle indicazioni di comportamento uniformi (attraverso la predisposizione di linee guida, che come Camera Penale contribuiremmo a diffondere). In particolare si chiede che venga individuata una modalità comportamentale secondo la quale le cancellerie attendano alcuni giorni (si potrebbe pensare a dieci giorni) prima di poter richiedere il pagamento di diritti di cancelleria per la stampa delle copie dell'atto presentato via PEC.

In questo modo verrebbero evitate le differenti modalità comportamentali ad oggi esistenti.

In aggiunta a quanto sopra, chiediamo Loro in ogni caso di voler valutare di sottoscrivere, insieme a noi e al Consiglio dell'Ordine di Milano (al quale la presente viene indirizzata per conoscenza), una comunicazione da trasmettere al Ministro della Giustizia affinché si attivi per intervenire modificando la norma di cui all'art. 164 disp. att. c.p.p., nel senso di prevedere che non sia più necessario fornire le copie cartacee dell'atto di impugnazione, laddove dello stesso sia presentata una copia informatizzata.

Restiamo in ogni caso a disposizione per approfondire quanto sopra.

Con i migliori saluti.

Il Segretario
Giovanni Briola

Il Presidente
Andrea Soliani